



COMUNE DI MAGOMADAS

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO: Angelo Masia

ORDINANZA N. 3

in data 30/03/2026

OGGETTO:

Obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono delle deiezioni in aree pubbliche.



COMUNE DI MAGOMADAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Vittorio Emanuele n. 52- 08010 Magomadas (OR) - Tel. 0785/35323 –

www.comune.magomadas.or.it; e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO:-	Obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono delle deiezioni in aree pubbliche
------------------	--

IL SINDACO

A SEGUITO di numerosi reclami di cittadini riguardanti la presenza di cani incustoditi nel centro abitato e di abbandono delle deiezioni canine in aree pubbliche che minano la loro incolumità e il decoro urbano;

ALLA LUCE dell'increscioso episodio accaduto nella giornata del 22 marzo c.a. in Magomadas nella circostanza in cui alcuni cani incustoditi hanno aggredito alcune persone provocandogli delle lesioni non gravi;

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, finalizzato alla sicurezza delle persone e degli animali stessi nonché evitare, il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

VISTO che la mancata custodia dei cani e l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

VALUTATO CHE: l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO: inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO CHE: tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO: opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

ATTESO che le vigenti normative impongono al Sindaco quale Autorità di P.S., l'obbligo di porre di essere qualsiasi azione atta a tutelare la sicurezza, la tranquillità e la serenità dei cittadini, anche attraverso l'emanazione di contingibili e urgenti ordinanze per garantire sicurezza urbana, incolumità pubblica in materia di sanità, igiene pubblica e decoro;

SENTITO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTI:

- gli articoli 7,50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;
- la Legge 24.11.1981 n.689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320/54;
- la legge quadro del 14/08/1991 n.281 in materia di animali d'affezione;
- Legge Quadro Regionale 18/05/1994 n.21 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- L'art.672 e 727 del Codice Penale ""Omessa custodia e mal governo di animali"";
- L'art.2052 del Codice Civile ""Danno cagionato da animali"";

ORDINA

PER I MOTIVI IN PREMESSA:

ai proprietari, custodi e detentori a qualsiasi titolo di cani, che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:

1. E' fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico siti nel territorio comunale;
2. L'utilizzo del guinzaglio nonché di munire all'occorrenza di museruola i propri cani di media e grossa taglia;
3. E' fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, mediante contenitori predisposti a tale scopo presenti nell'arredo pubblico;
4. E' fatto divieto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini, senza museruola e guinzaglio della lunghezza massima di 150 cm, site su spazi pubblici del territorio comunale;

SANZIONI

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e, al netto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D. Lgs. n.267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 4.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale e di applicazione delle sanzioni amministrative nella terza parte del massimo o il doppio del minimo se più favorevole;

Dalle presenti disposizioni sono esonerati:

- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;
- Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale). Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- all'Azienda Sanitaria Locale, n.5 di Oristano;
- Comando di Polizia Locale;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bosa;
- alla Compagnia Barracellare di Magomadas.

- Magomadas, 30 marzo 2026

Il Sindaco
Angelo Masia